



21.09.2018

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2018

Rapporti sui risultati della procedura di consultazione
(17 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018)

Referenz/Aktenzeichen: R323-0807

Indice

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2018	1
1 Introduzione	3
2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.....	4
2.1 Contesto	4
2.2 Pareri pervenuti	4
2.3 Risultati della procedura di consultazione	5
2.3.1 Valutazione generale del progetto	5
2.3.2 Valutazione dettagliata del progetto	5
2.3.3 Valutazione dell'attuazione	9
3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sul CO ₂	11
3.1 Situazione iniziale	11
3.2 Pareri pervenuti	11
3.3 Esiti della procedura di consultazione	11
3.3.1 Osservazioni generali	11
3.3.2 Pareri sui singoli articoli	13
3.3.3 Richieste al di fuori del modello / ulteriori proposte e osservazioni.....	16
3.3.4 Valutazione dell'attuazione	17
4 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sui rifiuti.....	18
4.1 Situazione iniziale	18
4.2 Pareri pervenuti	18
4.3 Esiti della procedura di consultazione	18
4.3.1 Considerazioni generali	18
4.3.2 Pareri sui singoli articoli	19
4.3.3 Proposte al di fuori del disegno.....	19
4.3.4 Valutazione dell'attuazione	20
5 Allegato: lista dei partecipanti alla procedura di consultazione.....	21

1 Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale, dell'autunno 2018, comprende le ordinanze seguenti, le cui modifiche non sono collegate tra loro:

- l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012),
- l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂, RS 641.711), e
- l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha aperto la procedura di consultazione relativa a tale pacchetto il 17 ottobre 2017. Quest'ultima si è conclusa il 5 febbraio 2018. I 26 Cantoni e le 115 organizzazioni che vi hanno partecipato hanno preso posizione su una o più ordinanze.

Le prese di posizione sono disponibili sul sito della Cancelleria federale.

2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

2.1 Contesto

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l'articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l'ambiente da ingenti danni in seguito a incidenti rilevanti. L'ordinanza si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta.

Negli ultimi 20 anni, l'aumento della densità d'insediamento nei pressi di impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR ha accresciuto il rischio di incidenti rilevanti. Per scongiurare un incremento incontrollato in tal senso, è importante garantire il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti sia in fase di allestimento dei piani direttori cantonali e di utilizzazione sia in fase di costruzione di nuovi edifici nelle zone edificabili esistenti situate nei pressi di impianti soggetti all'OPIR.

Secondo l'articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013, il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti deve essere garantito nei piani direttori e di utilizzazione. Per facilitare la ricerca di un consenso, l'aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» raccomanda di tener conto di un simile coordinamento anche nell'ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Tuttavia, in mancanza di basi giuridiche specifiche, non è possibile pretendere che ciò avvenga in modo sistematico.

Il progetto di revisione (revisione dell'art. 11a) ha l'obiettivo di estendere la necessità di coordinamento, al di là dei piani direttori cantonali e dei piani di utilizzazione, ad alcune attività d'incidenza territoriale di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.01). Le attività oggetto dall'estensione della necessità di coordinamento sono la pianificazione e l'autorizzazione di costruzioni e impianti situati nelle aree di coordinamento di impianti soggetti all'OPIR, affinché il coordinamento abbia luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio potenzialmente interessati da misure di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Oltre alla modifica dell'articolo 11a, il progetto di revisione ha anche l'obiettivo di aggiornare gli allegati 1.1, 1.2a e 1.4. L'allegato 1.1 è completato con l'aggiunta dei composti esavalenti di cromo nell'elenco delle eccezioni dell'OPIR con un quantitativo soglia di 200 kg; l'allegato 1.2a è rielaborato completamente e reso compatibile con l'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) e nell'allegato 1.4 è corretto un elemento relativo agli insetti vettori.

2.2 Pareri pervenuti

In totale, sono pervenute 51 prese di posizione, di cui 49 provenivano da destinatari della procedura di consultazione (25 risposte dei Cantoni, due di conferenze e associazioni intercantonali, una di un partito politico, due di associazioni mantello di comuni o città svizzere, 13 di associazioni economiche, sei di altre parti interessate). Inoltre, due associazioni si sono pronunciate in merito al progetto senza essere state esplicitamente invitate a farlo (Swiss Engineering, Ökostrom Schweiz).

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Valutazione generale del progetto

Su 51 partecipanti, 42 approvano le modifiche integralmente o con richieste e riserve, mentre nove respingono la revisione per vari motivi.

Se si suddividono i risultati per gruppi di partecipanti, si ottiene la visione d'insieme seguente:

- Su 25 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione, 11 approvano tutte le modifiche (AI, AR, BS, GL, JU, NE, SG, SZ, TG, TI, VS), sette sono globalmente favorevoli al progetto, ma avanzano delle richieste (GE, GR, LU, OW, SH, SO, ZH) e sette si esprimono globalmente contro la revisione proposta (AG, BE, BL, FR, UR, VD, ZG).
- Su due conferenze e associazioni intercantonali (DCPA, CG MPP), la prima respinge la revisione nel suo insieme (DCPA) e l'altra (CG MPP) formula alcune riserve, senza però esprimersi contro la revisione.
- Nessuna delle due associazioni mantello di comuni o città svizzere (UCS e ACS) respinge la revisione, ma l'ACS chiede l'introduzione di un capoverso supplementare. L'UCS, dal canto suo, esprime un commento sul rapporto esplicativo e sulla partecipazione ai gruppi di lavoro.
- Su 13 associazioni economiche che hanno partecipato alla consultazione, cinque approvano tutte le modifiche (Associazione svizzera di teleriscaldamento VFS, Infracore, USP, sgv-usam, Swissgas) e otto si esprimono a favore del progetto, formulando tuttavia alcune riserve (Carbura, ECO SWISS, economiesuisse, Unione petrolifera, Camera di commercio di Basilea HKBB, scienceindustries, swissmem, Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture USVP).
- Un partito politico (PS) approva le modifiche, fatti salvi alcuni commenti.
- Nel gruppo degli altri otto partecipanti alla consultazione, quattro approvano il progetto di revisione in maniera generale (FFS, Città di Zurigo, ATA, Ökostrom Schweiz), tre si esprimono a favore del progetto, avanzando tuttavia alcune richieste (CSP, Transitgas AG, Swiss Engineering), e un partecipante respinge il progetto di revisione (SSI).

2.3.2 Valutazione dettagliata del progetto

Il progetto di modifica è approvato da 18 Cantoni e 24 altre parti interessate (di cui sette Cantoni e 14 parti interessate sono globalmente favorevoli al progetto, ma avanzano delle richieste). Sette Cantoni (AG, BE, BL, FR, UR, VD, ZG) e due altri partecipanti (DCPA, SSI) sono contrari.

I seguenti partecipanti approvano le modifiche con l'aggiunta di un commento o una proposta di modifica ulteriore a quelle già previste dal progetto:

- l'ACS, Carbura e ECO SWISS propongono di includere un capoverso supplementare, ossia di estendere la disposizione del capoverso 2, prevalentemente allo scopo di informare i vari attori della pianificazione del territorio in merito all'ubicazione degli impianti OPIR e alla rispettiva area di coordinamento.

2.3.2.1 Sezione 4

Su 51 partecipanti, due (Cantone di Soletta e scienceindustries) fanno preciso riferimento alla questione dello spostamento della sezione 4 prima dell'articolo 12 dell'OPIR, che approvano.

Gli altri partecipanti non si pronunciano in modo particolare su questa disposizione.

2.3.2.2 Titolo dell'articolo 11a

Su 51 partecipanti, cinque si esprimono specificamente in merito alla cancellazione del titolo dell'articolo 11a e l'aggiunta della sezione 3a prima di quest'ultimo. Quattro partecipanti (SO, TI, ZH e scienceindustries) approvano la modifica.

Un'associazione economica non approva la modifica (Carbura), poiché ritiene che la formulazione attualmente in vigore sia perfettamente adeguata, dal momento che il contenuto dell'articolo è destinato all'autorità competente.

Gli altri partecipanti non si esprimono nello specifico su tale disposizione.

2.3.2.3 Capoverso 1

La modifica di questo capoverso è approvata da 18 Cantoni e 24 altre parti interessate. Sette Cantoni (AG, BE, BL, FR, UR, VD, ZG) e due altri partecipanti (DCPA, SSI) sono contrari. Va osservato che tra le prese di posizione dei partecipanti contrari al progetto di modifica, quattro convergono nei contenuti (DCPA, AG, BL, ZG).

I seguenti partecipanti respingono la modifica e aggiungono un commento o una proposta di modifica.

- La DCPA come pure tre Cantoni (AG, BL, ZG) desiderano conservare il capoverso 1 nella sua forma attuale e respingono quindi la proposta di modifica. Ritengono che:
 - la prevenzione degli incidenti rilevanti nel quadro delle attività «d'incidenza territoriale» sia già prevista sufficientemente da processi consolidati quando è ragionevole ed efficace;
 - l'estensione della disposizione del capoverso 1 avrà come conseguenza che le autorità esecutive cantonali non si dovranno esprimere soltanto sulle licenze edilizie, ma anche su concessioni, dissodamenti ecc.;
 - la formulazione «tengono conto» si presti a fraintendimenti e possa quindi portare a un'interpretazione errorea;
 - si dovrà prevedere un aumento importante del carico di lavoro per l'autorità esecutiva;
 - il coordinamento arrivi troppo tardi, poiché l'adattamento proposto riguarda la procedura d'autorizzazione a costruire in zone edificabili delimitate per legge.

Due dei tre Cantoni sopraccitati (AG, BL) precisano inoltre che, se la proposta di modifica dovesse comunque entrare in vigore, si dovrà rinunciare all'aggiunta del capoverso 4.

- Il Cantone di Uri precisa che respinge la modifica per motivi legati alla pianificazione del territorio. Afferma che, se il progetto di modifica dovesse entrare in vigore e generare oneri finanziari importanti, la Confederazione sarebbe chiamata a partecipare agli sforzi di attuazione.
- Due Cantoni (UR, VD) ritengono che la formulazione «tengono conto» si presti a fraintendimenti e possa quindi portare a un'interpretazione errorea.
- Due Cantoni (BE, VD) respingono il progetto in particolare perché ritengono che l'adattamento del capoverso 1 causerebbe un aumento considerevole dell'onere di coordinamento tra prevenzione degli incidenti e pianificazione del territorio.
- Il Cantone di Friburgo ritiene che l'aggiunta al capoverso delle parole «nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale» non permetta di identificare chiaramente l'obiettivo perseguito in relazione alla necessità di coordinamento nel quadro delle domande di licenze edilizie.
- La SSI ritiene che l'aggiunta al capoverso delle parole «nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale» sia problematica dal punto di vista giuridico, poiché rimette potenzialmente in questione i diritti dei proprietari. La SSI aggiunge anche che la modifica può generare un carico di lavoro importante per l'autorità esecutiva chiamata a esaminare tutti i progetti di costruzione situati nelle aree di coordinamento che possono comportare un incremento significativo del rischio.

I seguenti partecipanti approvano la modifica e aggiungono un commento o una proposta di modifica.

- Il Cantone di Ginevra fa notare che la versione francese della proposta di modifica del capoverso 1 riporta alcuni termini che vanno a sostituire quelli della versione

attuale. Richiama l'attenzione sul fatto che tale sostituzione può implicare una modifica di significato e che non vi è ragione di cambiare il tenore attuale del capoverso se l'intenzione effettiva non è quella di modificarne il significato.

- Il Cantone di Lucerna propone una modifica del capoverso 1, al fine di includere la possibilità di ponderare gli interessi e richiama l'attenzione sul fatto che la formulazione «tengono conto» si presta a fraintendimenti.

Gli altri partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l'accettano senza riserve.

2.3.2.4 Capoverso 4

La modifica di questo capoverso è approvata da 16 Cantoni e 24 altre parti interessate. Nove Cantoni (AG, BE, BL, FR, SH, SO, UR, VD, ZG) e due altri partecipanti (DCPA, SSI) sono contrari.

I seguenti partecipanti respingono la modifica e aggiungono un commento o una proposta di modifica.

- La DCPA come pure tre Cantoni (AG, BL, ZG) desiderano conservare l'articolo 11a nella sua forma attuale e respingono quindi la proposta di modifica. Ritengono che:
 - il termine «consulenza» si presti a fraintendimenti e che non sia sufficientemente definito; tutte le richieste che potrebbero derivarne darebbero luogo a un carico di lavoro supplementare considerevole per le autorità esecutive;
 - l'idea che l'autorità esecutiva debba fornire una consulenza dettagliata ai pianificatori e ai committenti è in contraddizione con il principio di separazione dei poteri;
 - già oggi i committenti possono, facendone richiesta, ottenere un'offerta ragionevole di «consulenza» da parte dell'autorità esecutiva;
 - la procedura implica che l'autorità esecutiva si metta in contatto con i committenti attivamente e già nelle prime fasi, senza che venga precisato il momento esatto. Questo modo di procedere non è praticabile, poiché di solito l'autorità esecutiva viene informata in merito a un progetto di costruzione soltanto quando riceve la domanda di autorizzazione edilizia.

Due dei tre Cantoni sopraccitati (AG, BL) precisano inoltre che, se la proposta di modifica dovesse comunque entrare in vigore, si dovrebbe modificarne la formulazione, facendo in modo che sia l'autorità esecutiva competente e non l'autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti.

- Il Cantone di Sciaffusa ritiene che l'aggiunta del capoverso 4 lasci troppo spazio all'interpretazione. Chiede quindi di sopprimere tale capoverso senza sostituirlo. Il Cantone precisa inoltre che, se la proposta di modifica dovesse comunque entrare in vigore, si renderebbero necessari i seguenti adeguamenti:
 - il termine «consulenza» deve essere sostituito o definito e delimitato nell'OPIR;
 - la formulazione «l'autorità esecutiva cantonale» deve essere sostituita con «l'autorità esecutiva competente».
- Il Cantone di Uri ribadisce che respinge la modifica e che desidera conservare l'articolo 11a nella sua forma attuale. Afferma che, se il progetto di modifica dovesse entrare in vigore e generare oneri finanziari importanti, la Confederazione sarebbe chiamata a partecipare agli sforzi di attuazione.
- Il Cantone di Vaud ritiene che la modifica potrebbe creare un conflitto d'interessi, poiché l'autorità cantonale non può essere al contempo autorità di controllo e organo di consulenza. Ritiene inoltre che la formulazione scelta si presti a fraintendimenti e possa quindi portare a un'interpretazione erranea.

I seguenti partecipanti approvano la modifica ma aggiungono un commento o una proposta di modifica.

- Un partito politico (PS) è dell'avviso che le autorità esecutive cantonali dovrebbero fornire consulenza ai committenti nel modo più proattivo possibile.
- Il Cantone di Zurigo afferma che in futuro negli aiuti all'esecuzione dovrebbe essere formulato un diritto alla consulenza per i committenti, invece di un obbligo di consulenza.
- Secondo un rappresentante dell'economia (USVP), l'autorità che rilascia la licenza edilizia dovrebbe essere coinvolta anche nella procedura di consultazione.
- Il Cantone di Obvaldo ritiene che la responsabilità e il costo della consulenza non dovrebbero essere trasferiti ai Cantoni, ma bensì addossati ai committenti, dato che sono questi ultimi a causarli. Questo Cantone chiede che, nel caso di progetti di costruzione che interessano impianti soggetti all'OPIR, i committenti facciano sistematicamente allestire un rapporto da uno studio specializzato.
- Quattro rappresentanti dell'economia (economiesuisse, scienceindustries, swissmem, Unione petrolifera) chiedono di modificare la formulazione del capoverso 4, facendo in modo che sia l'autorità esecutiva competente e non l'autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti. Chiedono inoltre di completare il capoverso precisando che l'autorità esecutiva deve mettere in atto una procedura che garantisca la consulenza dei committenti.
- Un rappresentante dell'economia (Carbura) chiede una nuova formulazione del capoverso 4 che specifichi che, in sede di pianificazione di edifici e impianti nei settori di cui al capoverso 2, l'autorità che rilascia la licenza edilizia deve informare i committenti che il rischio legato agli edifici o agli impianti previsti può aumentare considerevolmente. Carbura chiede anche che detta autorità sia tenuta a sollecitare i committenti a ridurre al minimo l'incremento del rischio e a informare tempestivamente il detentore dell'impianto.
- Un rappresentante dell'economia (HKBB) chiede di modificare la formulazione, facendo in modo che sia l'autorità esecutiva cantonale competente a fornire consulenza ai committenti. Chiede inoltre di completare il capoverso precisando che l'autorità esecutiva deve mettere in atto una procedura che garantisca la consulenza dei committenti.
- Un rappresentante dell'economia (Swiss Engineering) chiede di modificare la formulazione, facendo in modo che l'autorità esecutiva cantonale informi e fornisca consulenza ai committenti.

2.3.2.5 Allegato 1.1 numero 3

Su 51 partecipanti, uno (Cantone di Ginevra) respinge la modifica.

Il Cantone respinge la proposta di fissare il quantitativo soglia per i composti esavalenti di cromo, ovvero il cromo (VI) e i suoi sali, a 200 kg, in deroga al quantitativo soglia pari a 20 kg, applicabile alle sostanze ad alta attività (HAS), di cui fa parte anche il cromo (VI). Il Cantone segnala inoltre che la deroga proposta per il quantitativo soglia non specifica se il cromo (VI) resti o meno nella categoria delle HAS. Il Cantone precisa che, considerata la tossicità della sostanza, sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori, che di quella della popolazione e dell'ambiente, l'eccezione proposta non sembra assolutamente ragionevole e giustificata. Il Cantone chiede inoltre che, in assenza di una restrizione d'utilizzazione comparabile a quella in vigore nell'Unione europea, i composti esavalenti di cromo restino almeno nella categoria delle HAS.

Gli altri partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l'accettano senza riserve.

2.3.2.6 Allegato 1.1 numero 5

I partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l'accettano senza riserve.

2.3.2.7 Allegato 1.2a numero 1

Su 51 partecipanti, tre approvano la modifica, ma aggiungono un commento o una proposta di modifica:

- Il Cantone di Ginevra menziona che la tratta della linea 152 soggetta all'OPIR va dal punto d'esercizio SJ a LAPP e non a LABA.
- Il Cantone di Argovia menziona che cinque impianti del traffico merci sono soggetti all'OPIR e che il sito internet delle FFS elenca cinque stazioni di smistamento. Il Cantone precisa che Buchs SG è indicata sul sito Internet, mentre Genève-La-Praille non lo è, ovvero l'inverso di quanto riportato nell'allegato 1.2a numero 2. Chiede di verificare questo aspetto.
- Il Cantone di Basilea menziona che l'allegato 1.2a numero 1 rivisto omette di specificare due tratte del Cantone soggette all'OPIR: si tratta della linea Basilea Badischer Bahnhof-Waldshut-Sciaffusa fino alla frontiera tedesca a Grenzach come pure la linea che va dalla frontiera tedesca nei pressi di Weil am Rhein fino alla stazione Badischer Bahnhof e fino allo svincolo della ferrovia portuale (linea VZG 4405).

Gli altri partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l'accettano senza riserve.

2.3.2.8 Allegato 1.4

Partecipanti non si esprimono specificamente su questa disposizione o l'accettano senza riserve.

2.3.3 Valutazione dell'attuazione

Il presente capitolo riassume i pareri espressi dai partecipanti a proposito dell'attuazione delle disposizioni modificate.

2.3.3.1 Pareri dei Cantoni

Tra i Cantoni che approvano il progetto di modifica, gli elementi principali che sono emersi in relazione all'esecuzione sono i seguenti:

- L'autorità federale deve mettere a disposizione degli strumenti per facilitare il compito dei Cantoni, in particolare con una revisione rapida dell'aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» e con la creazione di criteri unificati che permettano di valutare il livello di rischio.

Tra i Cantoni che respingono il progetto di modifica, gli elementi principali che sono emersi in relazione all'esecuzione sono i seguenti:

- L'autorità cantonale non può essere sia autorità di controllo che organo di consulenza. Il fatto che l'autorità cantonale fornisca consulenza ai committenti è in contraddizione con il principio della separazione dei poteri.
- Il progetto di revisione genererà un sovraccarico di lavoro considerevole per le autorità cantonali. La Confederazione dovrebbe partecipare agli sforzi di attuazione.
- Attualmente i committenti possono già ottenere un'offerta di «consulenza» da parte dell'autorità esecutiva.
- Il coordinamento arriva troppo tardi. Dovrebbe invece intervenire già in fase di progettazione.
- Deve essere l'autorità esecutiva competente e non l'autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti.

2.3.3.2 Pareri degli altri partecipanti alla consultazione

Tra gli altri partecipanti che approvano il progetto di modifica, gli elementi principali che sono emersi in relazione all'esecuzione sono i seguenti.

- Deve essere l'autorità esecutiva competente e non l'autorità esecutiva cantonale a fornire consulenza ai committenti.
- Nell'articolo 11a occorre aggiungere una formulazione che precisi che l'autorità esecutiva deve mettere in atto una procedura che garantisca la consulenza dei committenti.
- Affinché il progetto di revisione sia efficace, il coordinamento deve essere obbligatorio sia per le autorità esecutive che per i committenti.

Tra gli altri partecipanti che respingono il progetto di modifica, gli elementi principali che sono emersi in relazione all'esecuzione sono i seguenti:

- Il progetto di modifica è problematico dal punto di vista giuridico, poiché rimette potenzialmente in questione i diritti dei proprietari.

Il progetto di revisione genererà un sovraccarico di lavoro considerevole per le autorità cantonali.

3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sul CO₂

3.1 Situazione iniziale

I produttori e gli importatori di carburanti fossili nonché i gestori delle centrali termiche a combustibili fossili conformemente alla legge sul CO₂ sono tenuti a compensare in Svizzera una parte delle emissioni di CO₂ causate. In adempimento di tale obbligo possono essere condotti progetti e programmi volti a ridurre in Svizzera emissioni computabili per la compensazione. Il Controllo federale delle finanze (CFF) ha verificato l'esecuzione dell'obbligo di compensazione per il 2015 e raccomandato di dichiarare vincolante metodi e standard per tutti i progetti, come descritto nella comunicazione.

Di conseguenza, la presente revisione dell'ordinanza sul CO₂ propone due tipi di disposizioni vincolanti per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera:

- la prima fissa requisiti vincolanti per il calcolo delle riduzioni di emissioni e per i piani di monitoraggio per i progetti e i programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza e per i progetti e i programmi riguardanti i gas di scarica. In relazione a questi metodi, il DATEC deve potere adeguare parametri tecnici come fattori di emissione dello sviluppo attuale;
- la seconda esige che tutte le domande siano inoltrate in un formato uniforme e utilizzando gli stessi modelli.

Inoltre sulla scorta delle esperienze provenienti dalla pratica esecutiva, sono adeguati i termini per l'adempimento annuale dell'obbligo di compensazione e per l'inoltro del primo rapporto di monitoraggio verificato. Si stabilisce il momento del nuovo inizio del periodo di credito di progetti e programmi che hanno subito modifiche sostanziali.

Infine l'emolumento per la restituzione della tassa sul CO₂ deve essere ridotto a causa del minor dispendio per l'elaborazione delle domande.

3.2 Pareri pervenuti

Nel complesso all'UFAM sono pervenuti dai partecipanti alla consultazione (di seguito «partecipanti») 80 pareri sulla revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂, di cui 23 da Cantoni e 57 da altri interessati.

3.3 Esiti della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione ha mostrato che la presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ gode di ampio sostegno, con un considerevole numero di partecipanti che auspica al contempo ulteriori semplificazioni.

Una gran parte dei pareri concerne i requisiti vincolanti per i progetti e i programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza (metodi standard per le reti di riscaldamento a distanza) anche se la maggioranza dei partecipanti approva gran parte delle disposizioni proposte. Molti partecipanti tuttavia chiedono anche adeguamenti alle disposizioni relative sia al calcolo delle emissioni di riferimento e di progetto sia ai progetti e programmi per l'utilizzazione del calore residuo degli impianti di incenerimento dei rifiuti. Di seguito sono riassunti i pareri suddivisi per gruppi di partecipanti. In aggiunta a questi nella sezione 3.3.2 è disponibile una sintesi dei pareri sui singoli articoli

Cantoni e Comuni

I Cantoni per lo più condividono il testo normativo e accolgono in particolare la semplificazione delle norme sotto forma dei due metodi standard (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, GR, AG, TG, TI, GE, JU). Diversi Cantoni, tra cui BE e GL, ritengono però che le disposizioni per i progetti di compensazione debbano essere ulteriormente semplificate. Il Canton GR ritiene che i calcoli delle riduzioni delle emissioni di CO₂ siano connessi a insicurezze talmente grandi da non giustificare la procedura complessa e poco chiara. Promuove la definizione di una struttura dei due metodi standard definita in modo chiaro e comprensibile (p. es. principio di territorialità o analisi del ciclo di vita). Il Canton FR chiede, invece, che i requisiti dei progetti di compensazione siano strutturati in maniera compatibile con quelli della rendicontazione nell'ambito del modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015).

I Cantoni BE, TG e ZH esprimono riserve sulla distinzione proposta nel testo normativo tra i rifiuti che soggiacciono a un mandato di smaltimento e gli altri rifiuti (cfr. anche pareri sui singoli articoli alla sezione 3.3.2).

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Ad eccezione della sgv-usam, le associazioni mantello dell'economia si esprimono positivamente sul testo normativo. La sgv-usam si esprime esplicitamente contro la revisione dell'ordinanza sul CO₂. Considera inopportuno un cambiamento di prassi in questo momento e ritiene che la procedura attuale debba essere mantenuta il più possibile stabile fino all'entrata in vigore della nuova legge sul CO₂. L'Unione degli imprenditori rinuncia esplicitamente a un parere.

Industria energetica e organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica

I partecipanti dell'industria energetica e le organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica sono in linea di principio favorevoli agli adeguamenti proposti. Tra queste Biofuels e OS concordano con gli adeguamenti. Gli altri partecipanti dell'industria energetica e le organizzazioni attive nell'ambito della politica agricola si possono riunire in un «gruppo calore»¹ che collega anche altre organizzazioni, associazioni e aziende.

Dal punto di vista del «gruppo calore» il metodo standard per le reti di riscaldamento a distanza è di fondamentale importanza. Il gruppo valuta positivamente la libertà di scelta attuale relativa al metodo per il calcolo delle riduzioni di emissioni computabili e fanno notare che la maggior parte dei partecipanti al mercato finora ha preferito il calcolo secondo metodi individuali (valutazione caso per caso) a semplici calcoli con valori standard. Un'importante esigenza di questo gruppo è quindi anche che la conversione a un metodo standard vincolante non determini perdite di certificazioni e non siano introdotti requisiti di monitoraggio non conciliabili con i piani di monitoraggio esistenti delle reti di riscaldamento a distanza. In particolare il gruppo avanza richieste relativamente alla definizione di «rete di riscaldamento a distanza» e al calcolo delle emissioni di riferimento.

Altre organizzazioni e associazioni

La *Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂* (KliK) nonché WaldSchweiz e i suoi membri nei pareri sul metodo standard per le reti di riscaldamento a distanza si associano al «gruppo calore». KliK si esprime sul metodo standard per i gas di discarica e WaldSchweiz e i suoi membri chiedono inoltre possibilità legislative per la computabilità delle prestazioni dei pozzi forestali. L'organizzazione ECO SWISS, la fondazione per il cancro del Consiglio del PF e l'UNIGE accolgono le modifiche nel complesso ed effettuano osservazioni sui termini (ECO SWISS, SVUT), sul campo di

¹ Il «gruppo calore» raggruppa i seguenti pareri, completamente congruenti o almeno in larga misura, di: Holzenergie Schweiz, feusuisse, VFS, SVUT, Rennercon, Schmid AG, R&P, LIGNO, Holzenergie R, Holzenergie PI, SSTW, AELSI, Biomassa Blenio, UAK

applicazione (Consiglio PF) e sulla riduzione degli emolumenti (SVUT). La fondazione per il cancro sottolinea gli effetti collaterali positivi per la qualità dell'aria mediante una riduzione della combustione di vettori energetici fossili a causa di una maggiore utilizzazione di calore residuo.

Aziende

Il gruppo delle aziende comprende anche partecipanti come i gestori di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) che, a seconda della prospettiva, possono essere assegnati anche ai rappresentanti dell'industria energetica o alle associazioni. In analogia al già citato «gruppo calore», composto da rappresentanti dell'industria energetica e delle organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica, una gran parte delle aziende partecipanti alla consultazione si è riunita in un «gruppo IIRU»².

Il principale interesse del «gruppo IIRU» è il calcolo delle emissioni di progetto in relazione all'utilizzazione del calore residuo proveniente da un IIRU. Rivendica essenzialmente di rinunciare alla distinzione, proposta dal Consiglio federale, tra i tipi di rifiuti con o senza mandato di smaltimento e di non correlare in nessun caso il calore residuo proveniente da un IIRU a un fattore di emissione.

3.3.2 Pareri sui singoli articoli

La maggior parte delle richieste e proposte concrete di adeguamenti del testo normativo presentato dal Consiglio federale concerne i due allegati 3a e 3b. Ulteriori commenti e proposte sono riassunti di seguito, se non già menzionati nelle sezioni 3.3.1 o 3.3.3.

Il carattere vincolante aspirato con l'introduzione dei due metodi standard nei settori delle reti di riscaldamento a distanza e dei gas di scarica (art. 6 cpv. 2^{bis}) è per lo più accolto positivamente. I partecipanti attendono da queste modifiche effetti positivi quali la riduzione dei costi di transazione e un ulteriore miglioramento della parità di trattamento. Alcuni partecipanti tuttavia richiamano l'attenzione sul fatto che le nuove disposizioni non possono pregiudicare progetti esistenti né generare dispendio supplementare.

Anche l'utilizzo vincolante di modelli per le descrizioni di progetti e di programmi (art. 7 cpv. 3 [nuovo]) nonché rapporti di monitoraggio (art. 9 cpv. 6 [nuovo]) è accolto praticamente da tutti i partecipanti. Ampio sostegno (esplicitamente da ECO SWISS e SVUT) è stato dato anche alla semplificazione del termine per l'inoltro dei rapporti di monitoraggio verificati e l'adeguamento del momento del nuovo inizio del periodo di credito di progetti e programmi che hanno subito modifiche sostanziali.

La riduzione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane AFD degli emolumenti riscossi per la restituzione della tassa sul CO₂ (art. 102 cpv. 2) è stata accolta senza riserve. Tra gli altri, SVUT accoglie esplicitamente la riduzione degli emolumenti.

In merito all'articolo 135 lettera f, alcuni partecipanti osservano che il DATEC deve adeguare i requisiti vincolanti agli attuali sviluppi (p. es. parametri tecnici come i fattori di emissioni) solo d'intesa con gli interessati.

Metodi standard per le reti di riscaldamento a distanza (all. 3.a)

Campo d'applicazione

Il Consiglio del PF propone di ampliare il campo d'applicazione dei metodi standard a reti a basse temperature con produzione termica decentralizzata (reti anergiche) poiché anche tali impianti possono sostituire riscaldamenti a olio connessi all'edificio. Di conseguenza il Consiglio del PF propone inoltre di prendere in considerazione reti anergiche anche per la strutturazione dei requisiti metrologici e dei limiti del sistema. Anche Groupe è del parere che

² Il «gruppo IIRU» raggruppa i seguenti pareri che sono congruenti completamente o almeno in larga misura, di: VBSA, erzo, ZAB, ZVHo, GEVAG, Renergia, Fernwärme ZU, KVA-Linth, KVA-TG, Limeco, Stadtwerke Winterthur, IWB, ZAV, KVA Turgi, Stadt Zürich, ewb.

il campo d'applicazione dei metodi standard debba essere ampliato e propone di rendere applicabili i metodi standard anche alle reti esistenti con diverse caldaie e di estenderli di conseguenza.

N. 2: Definizioni

Rete di riscaldamento a distanza

Il «gruppo calore» fa notare che la limitazione del campo d'applicazione esclusivamente alle fonti a bilancio neutro di CO₂ è ridondante e contraddice anche la formulazione contenuta nel campo d'applicazione per cui quest'ultimo si limita per lo più a fonti a bilancio neutro di CO₂.

Definizione di impresa esentata dalla tassa con diritto di attestato

Il «gruppo calore» per le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ senza partecipazione allo scambio di quote di emissioni («imprese non SSQE») con un obiettivo di emissione che non comprende la fornitura di calore proveniente da fonti non fossili a queste imprese, propone di introdurre la nuova definizione di «imprese esentate dalla tassa con diritto di attestato». In tal modo ne consegue che le riduzioni di emissioni mediante la sostituzione di calore prodotto con combustibili fossili attraverso la fornitura di calore proveniente da fonti non fossili alle imprese non SSQE possono essere certificate a condizione che queste non siano computate contemporaneamente per il conseguimento degli obiettivi delle imprese non SSQE.

N. 3.4: Calcolo delle emissioni di riferimento

Fattore di emissione forfetario per nuovi allacciamenti

Il «gruppo calore» critica il fatto che il fattore di emissione forfetario proposto per il calcolo dello sviluppo del riferimento per i nuovi allacciamenti sia troppo conservativo³. I partecipanti sono infatti del parere che il calcolo delle riduzioni delle emissioni conseguite con un metodo standard vincolante, quindi utilizzando un fattore di emissione forfetario, debba fornire in media lo stesso risultato di un'esatta ma complessa considerazione caso per caso. Pertanto rivendicano l'incremento del fattore di emissione forfetario del 25 per cento passando da 0.2 t CO₂ / MWh a 0.25 t CO₂ / MWh.

Calcolo delle perdite di calore nello sviluppo del riferimento

Il «gruppo calore» sottolinea inoltre che molte reti di riscaldamento a distanza non dispongono di un contatore centrale della quantità di calore come sarebbe necessario per l'attuazione dell'approccio proposto dal Consiglio federale. Propone di determinare l'intera quantità di calore della rete di riscaldamento sommando le quantità di calore dei singoli utilizzatori, invece di una misurazione centrale all'uscita della caldaia. Inoltre, a condizione che le perdite di calore siano considerate nel calcolo dello sviluppo del riferimento, per le perdite di calore va utilizzato un fattore abitualmente applicato nel settore pari al 10 per cento e non, come proposto dal Consiglio federale, un fattore del 30 per cento, troppo conservativo. Secondo la stima di Groupe non è necessario alcun fattore forfetario per le perdite nelle reti di riscaldamento poiché tali perdite possono essere ricalcolate per ogni rete ogni anno senza grande dispendio.

N. 3.5 Calcolo delle emissioni di progetto

Un tema fondamentale nei pareri concernenti la sezione 3.5 è stato quello delle emissioni del progetto che sussistono in relazione all'utilizzazione del calore residuo degli IIRU. Il Consiglio federale ha proposto di considerare le emissioni del progetto provenienti dall'utilizzazione del

³ Un calcolo è molto conservativo se determina piuttosto una sottostima delle riduzioni delle emissioni computabili.

calore residuo dei rifiuti importati (nella proposta si definiscono rifiuti senza mandato di smaltimento) e di tralasciare invece quelle provenienti dall'utilizzazione del calore residuo dei rifiuti svizzeri (definiti rifiuti con mandato di smaltimento). Sia alcuni Cantoni (ZH, TG, GR) sia il «gruppo IIRU» hanno espresso riserve. La definizione di mandato di smaltimento è troppo poco precisa e quindi inadeguata per una differenziazione tra i tipi di rifiuti. Una considerazione separata del calore residuo derivante dai rifiuti importati è assolutamente impraticabile, meno efficace e anche politicamente non voluta. Dagli articoli 45 (edifici) e 50 (impiego dell'energia e del recupero del calore residuo) dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) il «gruppo IIRU» deduce che i vettori energetici dai quali il calore residuo è prodotto secondo l'OEn non svolgono alcun ruolo e quindi le emissioni del progetto derivanti dall'utilizzazione del calore residuo per i progetti di compensazione vanno tralasciate.

L'associazione Verband IIRU TG, inoltre, sottolinea il fatto che alcuni IIRU intrattengono partenariati pluriennali con comprensori nei Paesi confinanti, i quali in realtà equivarrebbero a un mandato di smaltimento. Storicamente rientrano nel comprensorio dell'IIRU Winfelden anche i circondari tedeschi Costanza e Friedrichshafen. Giustificato allo stesso modo è anche il teleriscaldamento ZU (gestore dell'inceneritore Hagenholz e Josefstrasse), il cui comprensorio comprende anche i Comuni della Germania meridionale come Waldshut.

I rappresentanti del «gruppo calore» richiamano l'attenzione sul fatto che la formula per il calcolo $EP_{IIRU,y}$ vada integrata con un fattore pari a 1/1 000 000 e il fattore d'emissione utilizzato nell'inventario dei gas serra dall'UFAM per il calore residuo proveniente da un IIRU non ammonta a 188.83 g CO_{2eq}/kWh ma a 160 g CO_{2eq}/kWh. Inoltre il gruppo propone di calcolare la quantità di calore generato da rifiuti che non soggiacciono al mandato di smaltimento con un calcolo pro rata consentendo una determinazione obiettiva di tale parametro e quindi solidi risultati.

Metodi dei gas di discarica (all. 3b)

In merito ai requisiti vincolanti per progetti e programmi riguardanti gas di discarica (metodo standard progetti riguardanti gas di discarica) si esprime solo la KliK, interessata direttamente dagli adeguamenti in quanto gestore del «programma riguardante gas di discarica».

N. 2 e 3 Concetti e precisazioni tecniche

KliK nel complesso approva questa parte del testo normativo, ma propone anche alcuni miglioramenti tecnici. Propone ad esempio di sostituire il termine «aerazioni» con «impianti di degassificazione»

Questo poiché «impianti di degassificazione» costituisce il termine generale per gli attuali sistemi di rilevamento dei gas di discarica, mentre «aerazione» descrive una particolare situazione nella quale l'ossigeno è immesso nel corpo della discarica. Inoltre KliK fa notare che per la stima ex ante delle riduzioni di emissioni attese sulla scorta di dati storici deve essere consentita anche la stima in base agli attuali dati di misurazione poiché nella pratica non sono disponibili dati storici in ogni caso.

N. 4.2 Flusso e frazione di metano del gas di discarica

KliK osserva che nella pratica per la determinazione della portata del gas di discarica sono utilizzate diverse procedure per cui è più adeguata l'espressione «determinare» invece di «misurare». KliK inoltre propone di riprendere il metodo della convenzione dell'ONU sul clima (United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) «Methodological Tool to determine the mass flow of a greenhouse gas in a gaseous stream». La qualità della misurazione della portata secondo KliK deve essere garantita mediante tarature predefinite oppure tarature con dinamometro mobile, poiché il produttore di apparecchi di misurazione non ha fornito indicazioni sulla garanzia della qualità. Per la garanzia della qualità nella

misurazione della frazione di metano del gas di discarica, gli apparecchi di misurazione vanno calibrati e messi a punto con un adeguato gas di taratura nell'impianto.

4.6 Quantità di gas per il trattamento del gas di bassa qualità e 4.7 consumo di elettricità

KliK ritiene il metodo proposto per determinare le emissioni di progetto derivanti dal consumo di gas di supporto per il trattamento del gas di bassa qualità e provenienti dal consumo di elettricità come eccessivamente dispendioso e considera violato il principio di prova del carattere rilevante⁴. Dal punto di vista della KliK le emissioni di progetto possono essere determinate da queste due fonti con un metodo più semplice se tali consumi sono inferiori al 5 per cento delle riduzioni delle emissioni.

3.3.3 Richieste al di fuori del modello / ulteriori proposte e osservazioni

Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Il Canton ZG ritiene che vada verificata l'abolizione della limitazione ai progetti indigeni come pure il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero. Ciò per conseguire un rapporto equilibrato tra costi e benefici nell'acquisto di prestazioni di compensazione. Inoltre il Canton ZG solleva dubbi sul fatto che a causa del fattore di emissioni forfetario nel modello standard reti di riscaldamento a distanza sarebbero imputabili meno riduzioni di emissioni indigene, il che potrebbe essere compensato con l'autorizzazione delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.

Computabilità e valorizzazione di prestazioni del bosco

WaldSchweiz e le associazioni forestali cantonali dei Cantoni ZG, SG, BL, BS, VS e GL chiedono la creazione di possibilità legislative per la computabilità delle prestazioni di pozzi forestali e per la valorizzazione da parte dei proprietari del bosco. Non si riferiscono soltanto alla presente proposta sulla revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ attualmente vigente, ma piuttosto al messaggio trasmesso dal Consiglio federale il 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020⁵. La semplice menzione della tematica contenuta nel messaggio del Consiglio federale è insufficiente poiché essa da sola non determina effetti giuridici.

Secondo WaldSchweiz e le citate associazioni cantonali è assolutamente necessario mantenere la continua distinzione netta tra gli effetti del CO₂ del bosco e dell'economia forestale e quelli dell'economia e della valorizzazione del legno. Questo poiché sia l'economia forestale sia quella del legno forniscono un notevole contributo alla riduzione del tenore di CO₂ dell'atmosfera, riducendo le emissioni di CO₂ da combustibili fossili e stoccando una quantità maggiore di CO₂ nei pozzi «bosco» e «legno utilizzato».

Semplificazioni

SVUT considera il sistema ancora eccessivamente complesso e come tale dispendioso. Pertanto non vede praticamente alcun miglioramento. sbv-usp aggiunge che i metodi e i modelli in particolare per progetti nel settore dell'agricoltura devono essere funzionali. Alcuni Cantoni, organizzazioni e imprese, tra cui CBA, chiedono che le innovazioni non pregiudichino progetti esistenti né comportino un ulteriore dispendio. UNIGE, invece, chiede che nei grandi progetti i fattori forfetari debbano essere sostituiti da valori misurati. Swisscom ES va ancora oltre in quanto l'azienda fa notare che infine ogni impianto dovrebbe essere calcolato in maniera individuale.

⁴ Secondo questo principio il metodo utilizzato nel progetto o nel programma per la prova delle riduzioni delle emissioni deve soltanto garantire che possa essere escluso un sostanziale errore di valutazione.

⁵ FF 2018 247, 17.071

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

3.3.4.1 Pareri dei Cantoni

Anche se le disposizioni vincolanti sono accolte prevalentemente con favore, poiché comporterebbero effetti positivi sui costi di transazione e una migliore parità di trattamento, i Cantoni BE, GL e GR segnalano che l'introduzione del nuovo carattere vincolante non equivale a una semplificazione. Sono infatti necessarie ulteriori semplificazioni. Altre osservazioni sono presenti nella sezione 3.3.1.

3.3.4.2 Pareri di altri partecipanti alla consultazione

Un considerevole numero di partecipanti accoglie favorevolmente gli standard introdotti con i due allegati 3a e 3b integrati nell'ordinanza sul CO₂. Tuttavia considera l'esecuzione dello strumento ancora troppo complicata. Tale valutazione si riferisce agli allegati 3a e 3b integrati nell'ambito della presente revisione parziale nell'ordinanza sul CO₂. Allo stesso tempo un elevato numero di partecipanti teme che finora il calcolo con un metodo individuale (valutazione caso per caso) della maggior parte degli operatori di mercato abbia falsato le direttive standard. In questo contesto dichiarano che l'introduzione di metodi standard in nessun caso deve comportare un peggioramento delle condizioni quadro per i progetti di compensazione.

4 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sui rifiuti

4.1 Situazione iniziale

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) ha portato anche a modifiche sul piano dello smaltimento delle ceneri di legno. Fino al 31 dicembre 2015 le ceneri di griglia o le ceneri residue pure⁶ derivanti da legna allo stato naturale proveniente dal bosco e da segherie potevano essere depositate senza analisi presso una discarica per materiali inerti⁷, purché non superassero il cinque per cento del peso dei rifiuti depositati annualmente.

La presente revisione dell'ordinanza abroga questa disposizione. La modifica è avvenuta a seguito dell'indagine conoscitiva della revisione dell'OTR nel 2015 su richiesta dei Cantoni e di alcune associazioni di settore e ha sorpreso il settore del legno.

La proposta di modifica dell'OPSR, che è stata inviata in consultazione, stabilisce che le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti da legna allo stato naturale possono essere depositate presso le discariche di tipo B per un periodo transitorio di cinque anni, anche se i rispettivi valori limite del cromo^{VI} non sono rispettati. Tutte le altre ceneri di legno devono essere depositate presso le discariche di tipo D, sebbene debba essere rispettato il valore limite per il COT di 20 000 mg/kg.

4.2 Pareri pervenuti

Nel complesso sono pervenuti 93 pareri in merito alle modifiche proposte dell'OPSR, provenienti in prima linea dai 26 Cantoni e da una parte del settore dell'energia da legno (SEL⁸), i quali hanno inoltrato 46 pareri identici. La DCPA e il PS hanno altresì fornito il rispettivo parere. Inoltre, 19 organizzazioni invitate nonché organizzazioni non direttamente consultate hanno espresso la loro opinione in merito, mentre dieci organizzazioni (Ecoswiss, ACS, SUVA, CSP, AICAA, Unige, Unione svizzera degli imprenditori, FRC, scienceIndustries e FPC) hanno rinunciato a un parere in materia.

4.3 Esiti della procedura di consultazione

4.3.1 Considerazioni generali

La grande maggioranza dei Cantoni rigetta la possibilità di depositare le ceneri di legno presso le discariche di tipo B per un periodo transitorio di cinque anni. Il SEL ritiene che il deposito presso le discariche di tipo B debba essere solo un'eccezione e solo nel caso in cui il deposito delle ceneri di legno non rappresenti alcun rischio per le acque sotterranee. La proposta di depositare le ceneri di legno presso le discariche di tipo D è invece accolta dalla stragrande maggioranza. Soltanto tre partecipanti alla procedura di consultazione hanno rigettato questa proposta. Il SEL propone ora il deposito presso le discariche di tipo E per un periodo transitorio di cinque anni. Cinque Cantoni e tre altri partecipanti consigliano altresì il deposito presso le discariche di tipo E, tuttavia senza alcun periodo transitorio. L'UCS rigetta la modifica dell'OPSR nel suo complesso.

⁶ Ceneri estratta dalla camera di combustione priva di componenti volatili.

⁷ Termine dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) vigente fino a dicembre 2015. Nell'OPSR il termine corrisponde a discariche di tipo B.

⁸ SEL (Associazione Energia legno Svizzera, SVUT [Schweizerischer Verband für Umwelttechnik], AEK Pellets, AELSI, AGROLA, BMK Otelfingen, BKW, BWSO, EH, Feusuisse, ForêtNE, Forstbetrieb AG, Forstbetrieb Wagenrain, Heitzmann, HHE, Holzenergie EM, Holzenergie FA, Holzenergie GR, Holzenergie NS, Holzenergie TG, HIS, HPS, HW-R, LIGNO, Lignum, Lignum TG, proPellets, REAWAG, Sägereiverband BE, Schafisheim, Schmid Energy, SELVA, SEON AG, SFIH, TB Seon, VSSM, Wald AP, Wald GL, Wald K+, Wald OW, ForêtSuisse, Wald SG, Wald SH, Wald Thurgau, HWG, Wald ZH)

4.3.2 Pareri sui singoli articoli

4.3.2.1 Articolo 24

Si tratta di una correzione che concerne soltanto la traduzione francese, la quale non corrispondeva appieno al testo originale tedesco. La modifica proposta è approvata.

4.3.2.2 Articolo 52a

Cantoni

Tutti i 26 Cantoni hanno partecipato alla procedura di consultazione. 21 Cantoni hanno rigettato i nuovi articoli proposti. Il Cantone AI approva la modifica dell'OPSR. Il Cantone GL approva a condizione che in un raggio di 50 km non vi sia alcuna discarica di tipo D. Il Cantone NE approva la modifica e lascia decidere ai gestori delle discariche se accettare o meno il deposito delle ceneri di legno. Il Cantone TI approva la proposta in consultazione, ma privilegia in generale il deposito presso le discariche di tipo D. Il Cantone TG non si esprime nello specifico in merito a questa proposta di modifica.

La DCPA rigetta i nuovi articoli.

Organizzazioni, associazioni, partiti, imprese

AEE, sgv-usam, sbv-usp, OS e Groupe E approvano la modifica dell'OPSR senza ulteriori condizioni. Il PS e la Lega contro il cancro approvano il nuovo articolo 52a; tuttavia, considerano il periodo transitorio di cinque anni troppo lungo e/o critico. Il SEL approva l'articolo 52a, a condizione che il deposito delle ceneri di legno presso le discariche di tipo B sia soltanto un'eccezione e che le acque sotterranee non siano compromesse dal deposito delle ceneri di legno. Holzenergie PI approva altresì la modifica, a condizione che tali depositi siano solo eccezioni. Swiss Engineering approva in linea di principio la proposta.

ASED, Cemsuisse, KVVNW, InfraWatt, ASCAD, Holzenergie LU, ZVHo e ZAB rigettano questa disposizione.

4.3.2.3 Allegato 5 numero 4.1

Cantoni

Tutti i 26 Cantoni come pure la DCPA approvano le modifiche di cui all'allegato 5 numero 4.1. Undici Cantoni (AI, AR, BE, BS, LU, SG, SH, SO, TG, VS, ZG) e la DCPA richiedono che l'UFAM disciplini nel dettaglio l'incorporazione delle ceneri di legno presso le discariche di tipo D nell'aiuto all'esecuzione concernente l'OPSR.

Organizzazioni, associazioni, partiti, imprese

KVVNW e Holzenergie LU rigettano questa parte della modifica dell'ordinanza. Cemsuisse, Groupe E e Swiss Engineering non si esprimono in merito. Il SEL, AEE, sgv-usam, sbv-usp, ASED, InfraWatt, ASCAD, ZVHo, ZAB, PS, OS, la Lega contro il cancro e Holzenergie PI approvano la proposta in consultazione. Il SEL e Holzenergie PI propongono che non sia formulato alcun requisito per il TOC. ASED, ZVHo, ZAB e ASCAD suggeriscono che sia stabilito un valore limite di diossina per il deposito delle ceneri di legno presso le discariche di tipo D. BL e GR richiedono che per il deposito delle ceneri di legno presso le discariche di tipo D si differenzi tra ceneri volanti e ceneri residue.

4.3.2.4 Allegato 5 numero 4.4

In merito a tale modifica non è pervenuta alcun parere.

4.3.3 Proposte al di fuori del disegno

Un gran numero di partecipanti alla consultazione (BE, JU, NW, OW, VD, SEL, KVVNW, Holzenergie LU, Holzenergie PI) chiede la possibilità di depositare le ceneri di legno presso le discariche di tipo E.

Il Cantone JU chiede che il deposito di ceneri di legno presso le discariche di tipo D ed E sia consentito senza ulteriori requisiti. Inoltre, non tutte le ceneri di legno devono essere depositate presso una discarica.

Il Cantone NW vorrebbe che sia introdotto un periodo transitorio per il deposito delle ceneri di legno presso le discariche di tipo E.

Il Cantone OW propone l'introduzione della possibilità di deposito presso le discariche di tipo E a titolo di eccezione, che deve essere autorizzata da parte del Cantone.

Il Cantone VS suggerisce la possibilità di poter introdurre in casi eccezionali altri tipi di discariche (art. 35 OPSR) con il consenso dell'UFAM.

Il Cantone ZH chiede la verifica e la creazione di condizioni quadro che consentano alle imprese con 250 dipendenti a tempo pieno o più e una rete capillare di filiali di smaltire, all'occorrenza, i propri rifiuti unitamente ai rifiuti urbani dei Comuni. La richiesta è in relazione alla definizione dei «rifiuti urbani» nell'articolo 3a OPSR.

SOBV vorrebbe che le ceneri di legno possano continuare a essere smaltite negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU).

4.3.4 Valutazione dell'attuazione

4.3.4.1 Pareri dei Cantoni

La grande maggioranza dei Cantoni è dell'opinione che le modifiche proposte nell'articolo 52a dell'OPSR non possano essere attuate. La prevista regolamentazione per il deposito delle ceneri di legno presso le discariche di tipo D non dovrebbe invece comportare alcun problema ai fini dell'attuazione. Un'importante rilevanza è assegnata a tal proposito all'aiuto all'esecuzione concernente l'OPSR, che deve ancora essere elaborato, poiché in esso va disciplinato nel dettaglio l'incorporazione delle ceneri di legno. Le discariche di tipo D non sono distribuite in modo capillare in tutta la Svizzera, pertanto è richiesta da cinque Cantoni (BE, JU, NW, OW e VD) la possibilità di depositare le ceneri di legno presso le discariche di tipo E. In tal modo sarebbero disponibili 28 ulteriori discariche per lo smaltimento conforme delle ceneri di legno.

4.3.4.2 Pareri di altri rappresentanti dell'esecuzione

Il settore dell'energia da legno ha riconosciuto che il deposito delle ceneri di legno nelle discariche di tipo B può rappresentare un rischio per l'ambiente, in particolare per le acque sotterranee. Inoltre, oggi sussiste soltanto un piccolo numero di gestori di discariche che accettano ancora le ceneri di legno. Pertanto, questo non è un metodo di smaltimento garantito sul lungo termine e fornisce solo un minimo contributo all'importante sicurezza dello smaltimento per il settore dell'energia da legno. Per questo motivo, il settore ha approvato la norma prevista nella procedura in consultazione soltanto a condizione che il deposito presso le discariche di tipo B rappresenti soltanto un'eccezione o un caso singolo e che non siano pregiudicate le acque sotterranee tramite le sostanze nocive delle ceneri di legno. Il settore dell'energia da legno ritiene che il deposito presso le discariche di tipo D ed E sia il più adatto per lo smaltimento futuro delle ceneri di legno, e richiede pertanto che non venga fissato alcun requisito generatore di costi per queste possibilità di deposito.

5 Allegato: lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
Kantone Cantons Cantoni				
AG	Aargau	X	X	X
AI	Appenzell Innerrhoden	X	X	X
AR	Appenzell Ausserrhoden	X	X	X
BE	Bern	X	X	X
BL	Basel-Landschaft	X	X	X
BS	Basel-Stadt	X	X	X
FR	Fribourg	X	X	X
GE	Genève	X	X	X
GL	Glarus	X	X	X
GR	Graubünden	X	X	X
JU	Jura	X	X	X
LU	Luzern	X	X	X
NE	Neuchâtel	X	X	X
NW	Nidwalden			X
OW	Obwalden	X	X	X
SG	St. Gallen	X		X
SH	Schaffhausen	X		X
SO	Solothurn	X	X	X
SZ	Schwyz	X	X	X
TG	Thurgau	X	X	X
TI	Tessin	X	X	X
UR	Uri	X	X	X
VD	Vaud	X	X	X
VS	Valais	X	X	X
ZG	Zug	X	X	X
ZH	Zürich	X	X	X

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
Kantonale Konferenzen und Vereinigungen				
Conférences et associations intercantionales				
Conferenze e associazioni intercantionali				
BPUK	Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz	X		X
DTAP	<i>Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement</i>			
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)			
RK MZF	Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr	X		
CG MPS	<i>Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers</i>			
CG MPP	Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri			
Politische Parteien				
Partis politiques				
Partiti politici				
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz	X	X	X
PS	<i>Parti socialiste suisse</i>			
PS	Partito socialista svizzero			
Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete				
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagnes				
Associazioni mantello die Comuni, delle Città e delle regioni di montagna				
SSV	Schweizerischer Städteverband	X		X
UVS	<i>Union des villes suisses</i>			
UCS	Unione delle città svizzere			
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband	X		
ACS	<i>Association des Communes Suisses</i>			
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri			

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
Wirtschaftsverbände / Vertreter Industrie und Gewerbe				
Associations économiques / représentants de l'industrie et de l'artisanat				
Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato				
AEE	Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz <i>Organisation faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique</i>			X
AEK Pellets	AEK Pellets AG			X
AELSI	Associazione per l'energia del legno della Svizzera italiana		X	X
Biofuels	Biofuels Schweiz - Verband der Schweizerischen Biotreibstoffindustrie		X	
Carbura Carbura Carbura	Schweiz. Pflichtlagerorganisation für flüssige Treib- und Brennstoffe <i>Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides</i> Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi	X		
Cemsuisse	Verband der Schweiz. Cementindustrie <i>Association suisse de l'industrie du ciment</i>			X
ECO SWISS	Schweizerische Organisation der Wirtschaft für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz <i>Organisation de l'économie suisse pour la protection de l'environnement, la sécurité et la santé au travail</i>	X	X	
economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen <i>Fédération des entreprises suisses</i> Federazione delle imprese svizzere	X		
EV UP	Erdöl-Vereinigung <i>Union pétrolière</i>	X		
Fernwärme ZU	Fernwärme Zürich AG		X	
feusuisse feusuisse	Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme <i>Association des poêliers-fumistes, carreleurs et conduits de fumée</i>		X	X
ForêtNE	ForêtNeuchâtel			X

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
ForêtVS	ForêtValais		X	
HHE	Heider Holzenergie			X
HIS	Holzindustrie Schweiz			X
HKBB	Handelskammer beider Basel	X		
Holzenergie EM	Holzenergie Emmental			X
Holzenergie FA	Holzenergie Freiamt			X
Holzenergie GR	Holzenergie Graubünden			X
Holzenergie LU	Holzenergie Luzern			X
Holzenergie NS	IG NordSchweiz Holzenergie			X
Holzenergie PI	Holzenergie Pfannenstiel		X	X
Holzenergie R	Holzenergie Rikon		X	
Holzenergie Schweiz HES	Holzenergie Schweiz <i>Association Energie-bois Suisse</i> Associazione Energia legno Svizzera		X	X
Holzenergie TG	Holzenergie Thurgau			X
HPS	Holzproduzenten Seeland			X
HW-R	Holzenergie Werdenberg-Rheintal			X
InfraWatt <i>InfraWatt</i> InfraWatt	Verein InfraWatt <i>Association InfraWatt</i> Associazione InfraWatt	X	X	X
Lignum <i>Lignum</i> Lignum	Holzwirtschaft Schweiz <i>Economie suisse du bois</i> Economia svizzera del legno			X
Lignum TG	Lignum Thurgau			X
proPellets	proPellets			X
sbv-usp <i>USP</i> USP	Schweizer Bauernverband <i>Union Suisse des Paysans</i> Unione Svizzera dei Contadini	X	X	X
scienceindustries	scienceindustries Switzerland, Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech <i>scienceindustries Switzerland, Association des Industries Chimie Pharma Biotech</i> scienceindustries, associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la	X		

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
	biotechnologia			
SFIH FSIB	Holzfeuerungen Schweiz <i>Chauffages au bois suisse</i>			X
sgv-usam	Schweizerischer Gewerbeverband <i>Union suisse des arts et métiers</i> Unione svizzera delle arti e mestieri	X	X	X
SOBV	Solothurner Bauernverband			X
SVUT	Schweizerischer Verband für Umwelttechnik		X	X
Swiss Engineering	Swiss Engineering STV UTS ATS	X	X	X
Swissgas	Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas <i>Société anonyme suisse pour le gaz naturel</i>	X		
swissmem	swissmem	X	X	
Travail.Suisse	Travail.Suisse		X	
VBSA ASED	Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen <i>Association suisse des exploitants d'installations de traitement des déchets</i>		X	X
VFS ASCAD	Verband Fernwärme Schweiz <i>Association suisse du chauffage à distance</i>	X	X	X
VSLF USVP	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie <i>Union suisse de l'industrie des vernis et peintures</i>	X		
VSSM	Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten			X
WaldAP	WaldAppenzell			X
WaldBB	WaldBeiderBasel		X	
WaldGL	WaldGlarnerland		X	X
WaldK+	Wald Kommunal+			X
WaldOW	WaldObwald			X
WaldSchweiz ForêtSuisse	Verband der Waldeigentümer <i>Association des propriétaires forestiers</i>		X	X
WaldSG	Wald St. Gallen		X	X
WaldSH	Wald Schaffhausen			X

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
WaldThurgau	Wald Thurgau			X
WaldZG	WaldZug		X	
WaldZH	WaldZürich			X
Weitere Interessierte Kreise				
Autres milieux intéressés				
Altre organizzazioni e associazioni				
AGROLA	AGROLA AG			X
Biomassa Blenio	Biomassa Blenio SA		X	
BKW	BKW AEK Contracting AG			X
BMK Otelfingen	Biomassekraftwerke Otelfingen AG			X
BWSo	Bürgergemeinden und Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn			X
CBA	Chauffage Bois Energie Anzère		X	
EH	Eichholzer Haustechnik AG			X
erzo	Entsorgung Region Zofingen		X	
ETH-Rat	Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen		X	
Conseil des EPF	Conseil des écoles polytechniques fédérales			
Consiglio dei PF	Consiglio dei politecnici federali			
ewb	Energie Wasser Bern		X	
FKS	Feuerwehr Koordination Schweiz	X		
CSSP	Coordination suisse des sapeurs-pompiers			
CSP	Coordinazione svizzera dei pompieri			
Forstbetrieb AG	Forstbetrieb Region Aarau			X
Fortsbetrieb Wagenrain	Forstbetrieb Wagenrain Bremgarten AG			X
GEVAG	Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden		X	
Groupe E	Groupe E SA		X	X
Heitzmann	Heitzmann AG			X
HWG	Holzwärme Grindelwald			X
IWB	IWB Basel		X	X
KEBAG	KEBAG AG		X	
KEZO	Kehrichtverwertung Zürcher Oberland		X	

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
Kliik <i>Kliik</i> Kliik	Stiftung Klimaschutz und CO ₂ -Kompensation <i>Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂</i> Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO ₂		X	
Krebsliga <i>Ligue contre le cancer</i> Lega contro il cancro	Krebsliga Schweiz <i>Ligue suisse contre le cancer</i> Lega svizzera contro il cancro		X	X
KVA Linth	KVA Linth		X	
KVA TG	Verband KVA Thurgau		X	
KVA Turgi	KVA Turgi Kehrichtverwertung		X	
KVVNW	KehrichtVerwertungsVerband NW			X
LIGNO	Lignocalor AG		X	X
Limeco	Limeco		X	
NRG	NRG AG		X	
OS OS	Genossenschaft Ökostrom Schweiz <i>Coopérative Ökostrom Schweiz</i>	X	X	X
R&P	Roth & Partner		X	
REAWAG	Regionaler Wärmeverbund Heimberg-Steffisburg AG			X
Renercon	Renercon Genossenschaft für erneuerbare Energie		X	
Renergia	Renergia Zentralschweiz AG		X	
Sägereiverband BE	Bernischer Sägereiverband			X
SBB <i>CFF</i> CFF	Schweiz. Bundesbahn <i>Chemins de fer fédéraux</i> Ferrovie Federali Svizzere	X		
Schafisheim	Gemeinde Schafisheim			X
Schmid	Schmid AG		X	
Schmid Energy	Schmid Energy			X
SELVA	Verband der Waldeigentümer Graubünden Associazione dei proprietari di bosco dei Grigioni			X
SEON AG	Möbelfabrik SEON AG			X

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	StfV	CO2-VO	VVEA
SSI	SSI Schweiz AG	X		
SSTW	Stiftung Schloss Turbenthal Wärmeverbund		X	
Stadt Zürich <i>Ville de Zürich</i>	Stadt Zürich <i>Ville de Zürich</i>	X	X	
Stadtwerke Winterthur	Stadtwerke Winterthur		X	
Swisscom ES	Swisscom Energy Solutions		X	
TB Seon	Technische Betriebe Seon AG			X
Transitgas	Transitgas	X		
UAK	Unterallmeind Korporation Arth		X	
Unige	Université de Genève		X	X
VCS <i>ATE</i> ATA	Verkehrs-Club der Schweiz <i>Association transports et environnements</i> Associazione traffico e ambiente	X		
ZAB	Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid		X	X
ZAV	Zürcher Abfallverwaltung AG		X	
ZVHo	Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen		X	X